



# ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO CESA

#### CENTRO DI ECCELLENZA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SULLE BONIFICHE

fra

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAS)

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Е

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CON L'INTERVENTO PER ADESIONE DI IGEA SPA

CONSORZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE SULCIS IGLESIENTE (AUSI)

VISTA la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alla Comunicazione CE 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 che reca la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione", con particolare riferimento ai punti 1.1.9 e 2.1.1;

VISTA Legge del 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento al suo art. 15 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n° 662, all'art. 2 -comma 203- "recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - strumenti di programmazione negoziata".

Visto il Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art 15 della L.7agosto 1990 n. 241, per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Carbonia Iglesias, Comuni del Sulcis Iglesiente del 13 novembre 2012.





VISTA deliberazione della Giunta regionale n° 52/36 del 28 ottobre 2015, con la quale viene programmato l'utilizzo delle risorse recate dalla deliberazione CIPE 31 del 20 febbraio 2015, che destina alle attività di ricerca la somma complessiva di 5M€;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nel contesto della deliberazione citata, ha tra l'altro previsto di destinare 3 milioni di euro alla realizzazione del progetto CESA -Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale- attraverso la costituzione di un fondo autonomo presso IGEA, che dovrà assicurare una contabilità separata e operare sulla base di un Accordo di Programma con AUSI e Università degli Studi di Cagliari, gestito da un Comitato paritetico, con il vincolo che le attività di ricerca dovranno essere svolte prevalentemente nel territorio del Sulcis-Iglesiente, valorizzando strutture e laboratori di Igea nell'Iglesiente e di AUSI a Monteponi, con l'obiettivo di sviluppare attività tecnologiche orientate alle bonifiche e al recupero di materiali residuati dai processi di produzione e di proporre soluzioni tecnologiche al mercato. Nel rispetto della propria autonomia, all'Università degli Studi di Cagliari è richiesto di contribuire al progetto con l'apporto di proprie strutture e professionalità per la ricerca tecnologica. La sede del Centro è nell'AUSI di Monteponi.

RITENUTO di dover dare attuazione al deliberato con la stipula di apposito Accordo di Programma Tutto ciò premesso, i Soggetti sottoscrittori (le Parti)

## **CONVENGONO ESTIPULANO QUANTO SEGUE**

## Articolo 1

# Oggetto

- 1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
- 2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione della deliberazione della Giunta regionale 52/36 del 28 ottobre 2015 in ordine alla realizzazione del progetto CESA Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale. Il progetto non prevede l'erogazione di Aiuti di Stato nell'accezione di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, recante la disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 1.

# Articolo 2

#### **Finalità**

Con il presente Accordo le Parti in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 52/36 del 28
ottobre 2015, definiscono le modalità per la costituzione e la governance di un fondo da costituire
presso IGEA s.p.a. per l'implementazione del progetto CESA, il relativo piano di attività ed il
programma di gestione.





- 2. Il presente Accordo ha, inoltre l'obiettivo di mettere a sistema le diverse competenze ed esperienze di ricerca applicata, anche tramite il potenziamento delle strutture e delle attrezzature scientifiche presenti nel territorio del Sulcis Iglesiente e la loro evoluzione verso la realizzazione, in un'ottica di sviluppo sostenibile, di un Centro di Eccellenza specializzato nella promozione e selezione di tecnologie innovative per la bonifica e riutilizzo delle acque, del suolo e dei materiali residuati da processi di lavorazione.
- 3. Le parti convengono che l'obiettivo dell'accordo sarà attuato attraverso una sequenza operativa (esplicitata nel Piano tecnico delle Attività allegato al presente Accordo- Allegato 1) che, in questa fase, prevede la costituzione del CESA -Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale che provvederà alla stesura coordinata di attività di indagine e sperimentazione volte all'aggiornamento tecnologico e allo sviluppo di professionalità specifiche, che possano fare da volano, non solo ad un efficace risanamento dei siti, ma anche ad una ripresa imprenditoriale/occupazionale del territorio del Sulcis Iglesiente. Dette attività dovranno, inoltre, valorizzare le strutture e professionalità già presenti tra le parti firmatarie. Le attività verranno svolte nelle strutture messe a disposizione per il progetto da IGEA, AUSI, e UNICA e saranno attuate prevalentemente nel territorio del Sulcis Iglesiente. A tal fine, i laboratori di Igea e Ausi e Università degli Studi di Cagliari saranno coordinati e potenziati nella dotazione strumentale sulla base dei programmi approvati dal Comitato di cui al successivo articolo 8 e il loro utilizzo regolato da apposito disciplinare condiviso dalle parti.
- 4. Nell'ambito dell'attività progettuale del CESA, il Comitato potrà proporre progetti di ricerca scientifica e tecnologica alla Regione, alle Amministrazioni dello Stato, e a ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla promozione e finanziamento di iniziative di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
- 5. Nel rispetto delle norme di riferimento vigenti, il Comitato valuta e può eventualmente accogliere richieste di studi di ricerca applicata e di ingegneria del risanamento ambientale per progetti commissionati da una delle Parti o da soggetti terzi sulla base di contratti comprensivi di remunerazione, nel rispetto delle leggi e regolamenti di settore.
- 6. Le eventuali attività successive e conseguenti ai progetti di ricerca realizzati dal CESA saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Comitato Paritetico anche in ordine a possibili implementazioni in termini di trasferimento tecnologico dei risultati acquisiti e, pertanto, subordinati a investimenti separati e del tutto indipendenti dal presente impegno finanziario.

#### Articolo 3

#### Piano di Attività

1. Le attività di caratterizzazione e, in alcuni casi, di analisi di rischio (AdR) eseguite negli ultimi anni da IGEA S.p.A. hanno messo in evidenza importanti fenomeni di contaminazione (o potenziale





contaminazione, per quei siti per i quali deve ancora essere eseguita l'AdR, che viene comunque indicata di seguito contaminazione) prevalentemente imputabile a metalli e composti organici.

- 2. La contaminazione da metalli (principalmente As, Cd, Hg, Pb, Zn e, occasionalmente Sb) interessa Centri di Pericolo (CdP) (discariche minerarie, abbancamento fini, bacini), suoli delle aree industriali e nell'intorno dei CdP, drenaggi acidi (intesi sia come fuoriuscite da ex aree di lavoro quali gallerie, sia i drenaggi dei CdP) e acque superficiali.
- La contaminazione da composti organici (principalmente IC>12, ma anche IC<12, Diossine e Furani, PCB, IPA e altri composti minoritari) interessa principalmente suoli delle aree industriali, e acque superficiali.
- 4. Le acque associate ai drenaggi acidi mostrano inoltre un'elevata concentrazione di zolfo.
- 5. Le attività che il Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale potrà implementare potranno, pertanto, essere volte alla decontaminazione delle diverse matrici da composti inorganici e sostanze organiche, al trattamento dei CdP al fine di renderne possibile il recupero e/o riutilizzo e alla migliore comprensione della criticità dei diversi fenomeni di contaminazione, quest'ultima intesa sia come informazione di supporto all'individuazione dell'intervento più efficace per la problematica specifica, sia come strumento per una più consapevole valutazione delle priorità degli interventi stessi.
- 6. Le attività possono pertanto essere sintetizzate come segue:
  - a) Studi e sperimentazione per l'ottimizzazione dei trattamenti di decontaminazione delle diverse matrici da composti inorganici e organici;
  - b) Studi e sperimentazione per il recupero e/o riutilizzo dei materiali dei CdP;
  - Approfondimenti delle attività di caratterizzazione di quelle aree che sono più critiche per tipologia
    o entità della contaminazione o per estensione della stessa (quantitativi di matrice interessata alla
    contaminazione).
- 7. Rientrano nell'ambito delle attività del precedente punto 3 sia le attività analitiche di speciazione chimica, sia quelle di estrazione sequenziale selettiva. Le prime sono volte ad una migliore definizione delle caratteristiche tossicologiche delle specie chimiche presenti nelle matrici indagate e conseguentemente ad un più appropriato calcolo della concentrazione delle soglie di rischio (CSR). Entrambe consentono una migliore comprensione dei fenomeni di rilascio dei contaminanti, quindi della loro mobilità e potenziale biodisponibilità. Rientrano inoltre in quest'attività lo studio dei possibili effetti della contaminazione attraverso indagini di bioaccumulo su matrice biotica (vegetale e animale) e lo studio della radioattività dei materiali.
- 8. Sono inclusi nelle attività di cui al precedente punto1 studi e sperimentazione di tecniche di biorisanamento e fitodepurazione.





#### Articolo 4

## Piano Finanziario

1. La copertura finanziaria dell'intervento, prevista dalla Deliberazione CIPE n°31 del 20 febbraio 2015, tabella 2; e dalla deliberazione della Giunta regionale n° 52/36 del 28 ottobre 2015 per l'ammontare complessivo di 3 milioni di euro, è indicativamente ripartita come descritto nell'Allegato 1° al presente Accordo di Programma di cui ne costituisce parte integrante.

## Articolo 5

## Proprietà di strumentazione e attrezzature e diritti di proprietà intellettuale

- Strumentazione e attrezzature acquisite nell'ambito del presente Accordo, confluiscono nel Centro di Eccellenza, come precisato all'art. 2 e sono soggette alle norme e direttive di settore.
- 2. L'approvazione della implementazione della strumentazione preesistente presso i laboratori delle parti firmatarie sarà vincolata all'accessibilità della stessa a tutto il personale dedicato al Progetto secondo le modalità previste dallo specifico disciplinare approvato. Il personale richiesto per la realizzazione delle attività sarà distribuito tra le parti firmatarie, che metteranno a disposizione, oltre ai laboratori, le necessarie postazioni di lavoro.
- 3. I diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati ottenuti con l'attuazione del presente Progetto di ricerca saranno condivisi in contitolarità paritetica tra le Parti attuatrici del Progetto, nel rispetto della normativa e dei contratti/discipline di lavoro in materia e della normativa sui finanziamenti pubblici di attività non economiche.

## Articolo 6

## Programma di gestione

- 1. La gestione del presente Accord è in capo al Comitato Paritetico.
- 2. Le attività indicate nell'art. 3 del presente Accordo dal punto di vista operativo sono numerose, complesse e fortemente interconnesse. La gestione avverrà pertanto attraverso un approccio per processi con modello ciclico, che prevede non solo l'identificazione di ciascun processo e la sua interazione con l'insieme dei processi, ma anche la costante verifica dell'efficacia del sistema e la continua valutazione di azioni di miglioramento (metodo PDCA Plan-Do-Check-Act).
- 3. IGEA partecipa col suo bagaglio di conoscenze derivanti dalle indagini ambientali eseguite sui siti di competenza, le sue competenze tecniche specifiche (che includono, come elenco non esaustivo, le competenze analitiche, geologiche, mineralurgiche, progettuali) e la profonda conoscenza dei siti e dalla loro storia.





- 4. AUSI porta la sua competenza ed esperienza di ricerca in campo ambientale e tecnologico.
- 5. L'Università entra col suo bagaglio di competenze ad alto livello nei diversi ambiti tecnico-scientifici ed economici e la sua rinomata esperienza nel campo della ricerca e dell'innovazione.
- 6. Il CESA inizierà le proprie attività a seguito di un'attenta valutazione dei dati ambientali in possesso di IGEA e procederà con la definizione di quelle attività di studio e sperimentazione che, a seguito delle iniziali valutazioni, saranno ritenute prioritarie. Si procederà pertanto all'attivazione di contratti per il personale e all'acquisto delle strumentazioni e dei materiali necessari.
- 7. Le fasi successive saranno definite a seguito della valutazione dei primi risultati raggiunti e delle aggiornate priorità attraverso l'utilizzo del metodo PDCA sopra esposto.
- 8. Le attività saranno svolte in una prospettiva di produttivo confronto tecnico a livello nazionale e internazionale agevolato dalla prevista organizzazione di attività di convegni, congressi, workshop, ecc.

# Articolo 7

## Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori individuano, quale soggetto attuatore IGEA s.p.a, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che curerà altresì ogni incombenza relativa al monitoraggio e rendicontazione della dotazione finanziaria del Fondo Coesione e Sviluppo (FSC).

- 1. Il Soggetto Attuatore ha il compito di:
  - a) Curare la gestione finanziaria del Fondo costituito su apposito conto corrente separato presso IGEA
     S.p.A. e adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto del presente accordo;
  - b) Curare l'attuazione dell'Accordo secondo i programmi e gli indirizzi formulati dal Comitato Paritetico Tecnico di cui all'articolo 8, fatti salvi i poteri di direzione e coordinamento in capo alla Regione Autonoma della Sardegna che possono esprimersi anche con l'adozione di atti vincolanti per l'organo amministrativo della Società;
  - c) Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - d) Coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi contemplati dal presente Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie;
- 2. Individuare un Responsabile Unico del procedimento che svolgerà i compiti relativi sia all'affidamento che alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti derivanti dal presente accordo; Ai fini del controllo analogo e della verifica dell'attività, IGEA S.p.A. è tenuta a trasmettere all'Assessorato dell'Industria e al Centro Regionale di Programmazione:





- a. annualmente e preventivamente il piano di gestione ed il piano finanziario del Programma,secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Paritetico Tecnico di cui all'articolo 8
- b. semestralmente una relazione sulla gestione del Fondo e sull'avanzamento delle attività, unitamente agli estratti conto, e a copia della rendicontazione delle spese effettuate.

#### Articolo 8

### Impegni dei soggetti sottoscrittori

- Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano, ciascuno per le attività ed i programmi di propria competenza, ad individuare congiuntamente le specifiche azioni di interesse comune e le più opportune modalità di attivazione.
- Nello svolgimento delle attività di propria competenza, le Parti, con l'intervento per adesione di IGEA SpA, si impegnano a:
  - a) fornire e condividere le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della piena realizzazione dell'intervento;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche semplificando l'attività amministrativa e i procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo
    e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Paritetico dell'Accordo di cui al
    successivo articolo 8;
  - d) attivare ed utilizzare completamente e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento previste;
  - e) IGEA SpA, società in house della Regione Sardegna, si impegna a provvedere alla gestione del fondo secondo gli indirizzi forniti dal Comitato Paritetico di cui al successivo art. 8 e nel rispetto delle procedure relative al controllo analogo a cui è sottoposta.
  - f) Pubblicazioni e brevetti prodotti nell'ambito del Progetto di ricerca dovranno contenere l'indicazione di costituire risultato dell'attività di ricerca del presente AP secondo modalità definite dal Comitato Paritetico di cui all'art. 8.
  - g) Le attività relative all'oggetto del presente Accordo sono pubblicizzate attraverso un portale web dedicato, con cadenza al massimo semestrale.
  - h) Si applicano le disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2014/C 198/01.
  - i) AUSI mette a disposizione, a titolo gratuito, spazi e attrezzature per la logistica. Allo stesso titolo Igea Spa mette a disposizione gli spazi per la installazione di impianti pilota. Per le Parti, sono





fatte salve le spese generali di gestione, le spese per la preparazione dei locali per le nuove strumentazioni, per la loro installazione, collaudo e manutenzione.

## Articolo9

#### **Comitato Paritetico**

- 1. Per la programmazione, gestione ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo è costituito un Comitato Paritetico composto complessivamente da sei membri, di cui due rappresentanti dell'Università degli Studi di Cagliari, due rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna (rispettivamente dell'Assessorato dell'Industria e dell'Assessorato della Programmazione/Centro Regionale di Programmazione), un rappresentate del Consorzio AUSI, un rappresentante di IGEA s.p.a., presieduto con criteri di rotazione annuale fra Università degli Studi di Cagliari, AUSI e Igea Spa.
- 2. In fase di prima applicazione sarà presieduto da uno dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Cagliari indicato dal Rettore.
- 3. La partecipazione al Comitato Paritetico dell'Accordo verrà resa a titolo gratuito, con diritto al rimborso delle spese di missione documentate.
- 4. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti procederanno a designare i componenti del Comitato Paritetico.
- 5. Il Comitato ha il compito di provvedere a:
  - a. formulare gli atti di indirizzo e di programmazione della spesa;
  - b. deliberare eventuali modifiche al Piano di attività ed al Programma di gestione di cui ai precedenti art. 3 e 4:
  - c. monitorare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
  - d. valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate dalle Parti all'unanimità;
  - e. verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente Accordo, predisponendo un'apposita relazione;
  - nominare il Comitato Scientifico, valutare e eventualmente approvare le proposte dello stesso.
- 6. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
- 7. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, lettera d, del presente articolo, il Comitato Paritetico delibera a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.





## Articolo 10

## Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, composto da personale qualificato indicato dai soggetti sottoscrittori, recepisce le linee programmatiche del Comitato Paritetico e le traduce in proposte specifiche di ricerca e di attività da presentare per la valutazione e l'eventuale approvazione al Comitato Paritetico.

#### Articolo11

#### Termine dell'Accordo

 Il presente Accordo ha durata quadriennale ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Atto. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

# Articolo 12

# Disposizioni generali e finali

- 1. Il presente Accordo è vincolante per i sottoscrittori.
- 2. Previa approvazione del Comitato Paritetico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
- 3. Le Parti, per concorde volontà, si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo di programma è sottoscritto in forma digitale

Regione Autonoma della Sardegna

Centro Regionale di Programmazione

Assessorato dell'Industria

Università degli Studi di Cagliari





Per adesione

**IGEA** 

AUSI